

Il metodo giuridico oggi.

A margine di V. Teotonico, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*

di Stefania Cavaliere

15 aprile 2020

1. Il tema affrontato nel volume in commento, pur risalente nel tempo e ampiamente sviscerato dalla dottrina (non solo giuspubblicistica, sia del passato sia, con minore interesse, del presente), non sembra il frutto della scelta di effettuare, ancora una volta, una indagine storiografica della figura del giurista e politico Vittorio Emanuele Orlando. L'obiettivo perseguito, come espressamente dichiarato dall'autore, è quello di rivalutare e attualizzare alcuni risultati a cui è pervenuta la riflessione scientifica (nonché l'impegno civile, istituzionale e professionale) del maestro palermitano e che, nelle tante metateorie successive, appaiono oggetto meno di «giudizi» che di «pregiudizi»¹.

Lo studio, pertanto, scaturisce dalla premessa fondamentale, proprio di matrice orlandiana, dell'esistenza di inevitabili nessi tra la cultura (scientifica, politica, sociale e via dicendo) di ieri e quella di oggi, nessi che, conseguentemente, impongono di trarre dal passato «il più realistico insegnamento per il futuro»². E viene poi condotto nella consapevolezza che non sia possibile analizzare alcuna pagina scritta o azione compiuta dallo stesso Orlando senza tenere conto che essa in realtà è solo una minuscola parte di un «tutto» perlopiù indivisibile, e che, perciò stesso, va interpretata al di là di «artificiosi *escamotages* logici»³. Altra ferma convinzione del lavoro in esame è «il bisogno di estendere il campo d'indagine dalla *bibliografia* alla *biografia*», sul presupposto che, per comprendere appieno e riproporre al presente lo statuto teorico di

¹ V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*, Cacucci, Bari, 2018, 21 ss.

² Qui, in realtà, V. TEOTONICO, *op cit.* 8, si avvale della dottrina politica di Orlando, espressa, segnatamente, nel suo intervento del 30 luglio 1947 in Assemblea costituente, oggi reperibile, con il titolo di *Per il rinvio dell'approvazione del disegno di legge relativo al Trattato di pace*, anche in ID., *Discorsi parlamentari*, con un saggio di F. GRASSI ORSINI, Il Mulino, Bologna, 2002, 771 s.

³ Cfr. A. GALATELLO ADAMO, *Per lo studio del pensiero giuridico di Vittorio Emanuele Orlando. Nozioni preliminari*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1964, 887, citato dallo stesso V. TEOTONICO, *op. cit.*, 33.

un qualsiasi autore di un'epoca pregressa, sia utile, anzi indispensabile, analizzare cos'altro, a parte scrivere libri, questi abbia fatto nel corso della sua esistenza⁴.

Vittorio Teotonico ritiene che se tutto ciò può essere condivisibile in linea generale, lo diviene ancor di più nella specie in considerazione tanto della longevità del fondatore della Scuola giuridica nazionale (a oltre novant'anni di vita ne corrispondono oltre settanta di produzione scientifica) quanto del numero, elevatissimo, di interessi coltivati e attività praticate da lui⁵. In altri termini, emerge nettamente come Vittorio Emanuele Orlando non sia stato esclusivamente un diretto e attento testimone di quasi cent'anni di storia italiana, ma altresì un attivo protagonista delle più significative, complesse e spesso pure drammatiche transizioni costituzionali che l'hanno indelebilmente segnata.

Ad ogni modo, l'autore rimarca come, per quanto Orlando si sia adoperato, in vesti e periodi differenti, per la crescita, oltre che culturale, anche politica, sociale ed economica del Paese, esista un ambito della sua lunga e varia esperienza di vita degno di maggiore considerazione. Egli viene ritenuto *in primis* «uno studioso d'eccezione, un Maestro ineguagliabile» delle discipline giuspubblicistiche⁶, dimodoché tutti gli altri ruoli svolti, tutte le altre cariche o mansioni ricoperte, tutte le altre dimensioni concrete vissute assumerebbero un significato non autonomo, ma un valore essenzialmente strumentale alla migliore comprensione dell'Orlando giurista⁷.

Il suo stesso magistero scientifico, per quanto anch'esso prolungato e diversificato negli argomenti toccati, viene visto brillare (nonostante i tanti, reiterati tentativi di offuscamento riferiti nel volume) specialmente per via degli studi sul metodo nel diritto pubblico, a partire dal più famoso dei suoi contributi, ossia la prolusione tenuta, nel gennaio del 1889, ai corsi di diritto amministrativo e costituzionale dell'Università di Palermo⁸. Per tale via, anche qui, ogni altro tema trattato dal padre della giuspubblicistica italiana, ogni altra problematica da lui

⁴ Cfr. S. CASSESE, *Che la storiografia della cultura giuridica si conceda un benefico letargo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, 1162, anch'egli richiamato dall'autore (p. 201).

⁵ A parte che come luminare del diritto pubblico ed eminente statista, V. TEOTONICO, *op. cit.*, 355, lo ricorda come coraggioso patriota, principe del foro, instancabile organizzatore di cultura, raffinatissimo oratore, appassionato studioso di economia, storia e persino di filosofia e letteratura, acclamato Presidente (a titolo effettivo) dell'Ordine degli avvocati di Roma, della Federazione della stampa e della Società "Dante Alighieri", nonché (a titolo onorario) della Società di storia patria e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

⁶ *Ivi*, 359.

⁷ Invero – come ricorda l'A. (rispettivamente p. 35 e p. 300) – se O. RANELLETTI, *Vittorio Emanuele Orlando nel Suo pensiero e nella Sua opera*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1954, 268 ss., ha avuto modo di evidenziare che nell'esperienza politica di Orlando sia «agevole cogliervi i principi supremi delle dottrine, che furono sue, nelle parti fondamentali del diritto pubblico», E. CROSA, *Orlando Maestro e scienziato. I suoi contributi al diritto costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, 46, non ha ommesso di precisare che egli dall'esercizio dell'avvocatura riuscì a ricavare il senso della concretezza dei rapporti disciplinati e risolti dal diritto positivo, dimostrando anche nella professione «un'attitudine particolare nel risalire dall'esame di un fatto specifico al principio generale».

⁸ V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico* (1889), in *Id.*, *Diritto pubblico generale. Scritti varii* (1881-1940) *coordinati in sistema*, ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1954, 3 ss.

affrontata, ogni altra ricerca da lui condotta mostrerebbe di essere meritevole di analisi in quanto elemento chiarificatore di quella peculiare impostazione metodologica che tanto ha fatto discutere e ancora sembra far discutere la letteratura giuspubblicistica (e non solo)⁹.

L'opera, pertanto, muovendosi in costante e serrato confronto dialettico con le diverse correnti cc.dd. non-orlandiane e post-orlandiane (che tendono complessivamente a fare del maestro siciliano un giurista piuttosto «celebre» ma non già «celebrato»¹⁰) rivede con dovizia di riferimenti testuali (tratti dalle sue pagine più note e da quelle meno citate, nonché dagli scritti minori) la *vulgata* secondo cui questi sarebbe rimasto costantemente chiuso in un vuoto dogmatismo, soggetto ai rigidi schemi vetero-liberali, incapace di emanciparsi da uno statalismo autoritario di impronta germanica e, come tale, insensibile, quando non ostile, ai diversi movimenti di opinione e alle nuove istanze socio-economiche non in linea con i paradigmi monarchico-borghesi.

Viene, di contro, illustrato il percorso che Orlando avrebbe seguito per consentire alla giuspubblicistica italiana non solo di ottenere *ab origine*, e mantenere nel tempo, una «propria dignità scientifica e un proprio metodo», ma anche di riconsiderare criticamente le proprie precedenti acquisizioni, senza alcuna forma particolare di preclusione od ostracismo, dal momento che i più disparati sistemi concettuali esistenti, i più contrastanti orientamenti ideologici avrebbero «tutti ragione in ciò che affermano e tutti torto in ciò che negano»¹¹.

Siffatta larghezza di vedute si tradurrebbe in una marcata tendenza più a conciliare che a escludere, e, principalmente, in una singolare attitudine a mantenere il rispetto verso la tradizione aprendosi, per così dire, al “nuovo che avanza”. Ciò, innanzitutto, consentirebbe ad Orlando di occuparsi di tematiche considerate tra le più difficili e controverse, quelle «che veramente stanno ai confini del diritto» (quali il diritto di resistenza, le cause giustificative dell'esistenza dello Stato, l'«ingerenza sociale» dei poteri pubblici, la funzione dei partiti e dei sindacati, la consuetudine e «la normatività del fatto», la delinquenza minorile, la condizione giuridica della donna, la tutela dei lavoratori, l'estensione del suffragio e via dicendo) e che, proprio per questo, “tradirebbero” la sua impostazione tutt'altro che formalistica e autoritaria¹².

In secondo luogo, lo porterebbe a fornire su diverse questioni giuridiche chiavi di lettura originali, se non quasi “profetiche” (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla decadenza del sistema parlamentare per le invasioni di campo del governo e per la

⁹ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 142, sulla scorta di G. ZANOBINI, *Vittorio Emanuele Orlando*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, 764, sostiene che «qualunque sia l'argomento in esse trattato, di diritto costituzionale o amministrativo, di teoria generale del diritto o di commento alle leggi o alle sentenze più particolari, ogni opera di Orlando, ogni sua pagina, ogni sua riflessione, pur quando non ne faccia esplicito richiamo, comunque rivela “sempre vivido e presente l'attaccamento” al metodo giuridico da Lui propugnato».

¹⁰ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 94.

¹¹ V.E. ORLANDO, *Sul concetto di Stato* (1910), in ID., *Diritto pubblico generale*, cit., 210 e 215.

¹² Cfr. V. TEOTONICO, *op. cit.*, 144 ss.

corruzione della classe dirigente nazionale; alla sussidiarietà, vista, ad un tempo, come rimedio per l'eccessivo carico di compiti per lo Stato e come strumento di valorizzazione delle autonomie territoriali e/o sociali; al rapporto di *genus ad speciem* tra diritto e Stato, sulla cui base giungere a postulare una insopprimibile pluralità di ordinamenti da cui prefigurare una o più Comunità sovranazionali in grado di esercitare poteri delegati dai Paesi membri e, per tale via, assicurare «il diritto contro i perturbatori della pace»), anticipando con stupefacente lungimiranza situazioni politico-istituzionali ed assetti normativi che si manifesteranno o realizzeranno compiutamente molto più in là nel tempo¹³.

In terzo luogo, lo renderebbe paradossalmente «uno dei meno "orlandiani" tra i suoi, talvolta fin troppo zelanti, emuli», vale a dire uno studioso non solo tra più realisti e meno dogmatici della propria stessa scuola ma anche tra i maggiormente propensi a revisionare e integrare il proprio pensiero su molti temi (che Teotonico individua, segnatamente, a tacer d'altro, nella giurisdizione amministrativa, nelle forme di attuazione dei servizi pubblici, nella concezione della sovranità e del ruolo dello Stato, nei rapporti tra diritto pubblico e diritto privato e, più in generale, tra discipline giuridiche)¹⁴. Insomma, la maggiore esigenza che avrebbe avvertito l'insigne caposcuola sarebbe stata quella, per l'appunto, di riesaminare e risistemare continuamente l'ordinamento, il quale, anche a causa dell'inerzia o dell'insipienza del legislatore, non rappresenterebbe mai «un mero *dato*», di cui prendere pacificamente atto, bensì sempre un «*problema*», più o meno grave, da risolvere¹⁵.

Da qui l'autore fa emergere, quasi plasticamente, i due assi portanti del metodo elaborato da Vittorio Emanuele Orlando, ovvero «la storicità dei concetti giuridici e il carattere sistematico dell'ordinamento»¹⁶, che, in fin dei conti, appaiono anche come i motivi essenziali della perdurante attualità del suo insegnamento.

2. Del capitolo I, dedicato a «*La ricostruzione "giuridica" del diritto pubblico e i suoi critici*», preme evidenziare, preliminarmente, come la scelta di avviare la ricerca dalla già richiamata prolusione palermitana¹⁷ venga motivata dal fatto che tale opera giovanile sembra esprimere meglio di qualunque altra la «svolta epocale» impressa agli studi del diritto pubblico italiano sul finire dell'Ottocento. Essa, insomma, da un lato segnerebbe una sorta di spartiacque tra la giuspubblicistica operante prima e immediatamente dopo l'unità nazionale, e una buona parte di quella formatasi nell'ultimo scorcio del XIX secolo, dall'altro lato costituirebbe un parametro di

¹³ Ivi, 23 ss. Secondo l'A., molti sono i passi orlandiani che risultano «ampiamente attraversati, per così dire, da venature di "modernismo", se non di "profetismo"».

¹⁴ Ivi, 365.

¹⁵ Ivi, 27.

¹⁶ Ivi, 360 ss. L'A., sul punto, condivide il pensiero di E. CANNADA BARTOLI, *Novità della tradizione*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1996, 733.

¹⁷ Tale prolusione viene scorporata, per comodità di esposizione, nelle sue varie parti, ossia in una «*pars destruens*», una «*pars contruens*» e un «monito conclusivo»: V. TEOTONICO, *op. cit.*, 45.

riferimento essenziale, seppure non esclusivo, per valutare la possibile distanza tra metodi utilizzati ed esiti raggiunti oggi nel diritto costituzionale, nonché amministrativo, e quelli relativi ai tempi dell'insigne giurista¹⁸. Per Teotonico, infatti, le stesse metateorie, essenzialmente critiche, sulla teoria orlandiana, le quali vengono passate in articolata rassegna in prosecuzione di capitolo¹⁹, sembrano tutte, o quasi, trarre origine, in una qualche misura, dalla prolusione di cui sopra, in quanto essa sarebbe stata considerata lo scritto più adatto a rendere l'interpretazione della proposta metodologica di Orlando e, in senso più ampio, del suo intero statuto teorico²⁰.

Nel capitolo II, viene delineato «*Un (possibile) percorso di (ri)lettura dell'opera scientifica orlandiana*», in chiave tanto «*diacronica*» quanto «*sincronica*». Il tentativo che viene effettuato in chiave diacronica è quello innanzitutto di implementare, filtrare e contestualizzare le valutazioni, ora parziali, ora ideologizzate, ora astratte, espresse dalle metateorie summenzionate sulla stessa prolusione del 1889, facendo così emergere la «densità concettuale» di quest'ultima (spesso non pienamente rilevata nella dottrina contemporanea), nonché «il suo effettivo legame con la realtà italiana dell'epoca» (talora sottovalutato, talaltra sopravvalutato dalla medesima dottrina)²¹. Il *focus*, quindi, si sposta sugli scritti orlandiani in tema di metodo posteriori alla ridetta prolusione, i quali, nel loro complesso, segnerebbero una costante progressione del suo pensiero. Egli, invero, se in avvio della sua rivoluzione culturale sarebbe stato perlopiù intento a difendere il diritto pubblico dalla pericolosa incursione di studiosi di altre discipline e ad impedirne l'eccessiva contaminazione con elementi extragiuridici, nel corso degli anni avrebbe accentuato il taglio di carattere pratico-realistico delle proprie speculazioni smorzando taluni possibili eccessi di dogmatismo-astrattismo iniziali²²; avrebbe poi maturato una coscienza pienamente e dichiaratamente istituzionalistica, a tratti finanche maggiormente spiccata dell'allievo Santi Romano²³; avrebbe anche accresciuto la propria sensibilità etico-sociale, rifiutando seccamente costruzioni giuridiche indifferenti ai valori che ispirano il comune sentire all'interno della collettività governata²⁴; in ultimo, si sarebbe non solo emancipato dagli influssi delle teorie germanico-privatistiche (in quanto strumenti assolutamente necessari per far

¹⁸ Ivi, 39 ss.

¹⁹ Ivi, 61 ss. L'A., in primo luogo, prende in considerazione le posizioni «non-orlandiane» registratesi a cavallo tra Ottocento e Novecento. Poi, passando al ventennio fascista, delinea una tripartizione riconducibile segnatamente alla «dottrina "militante"», alla «giuspubblicistica "tradizionalista"» e alla «corrente "innovatrice"». Quindi, analizza la «letteratura post-orlandiana» formata nel nuovo ordinamento repubblicano. Infine, traccia le tendenze «critiche più recenti», evidenziando in buona sostanza come «quanto più ci si allontani dai tempi dell'originaria formulazione della dottrina del metodo giuridico tanto più aumenti il numero e la severità delle critiche espresse su di essa» (ivi, 94).

²⁰ Ivi, 34 e 97.

²¹ Ivi, 99 ss.

²² Ivi, 111 ss.

²³ Ivi, 127 ss.

²⁴ L'A., per meglio supportare le sue argomentazioni in proposito (pp. 133 ss. e 368), ricorre al sostegno offertogli dal pensiero di F. BATTAGLIA, *Il diritto pubblico generale nel pensiero di Orlando*, in *Riv. inter. fil. dir.*, 1940, 332 ss.

crescere la neonata scienza giuspubblicistica italiana e proprio per questo, compiuta la crescita, non più utili a essa)²⁵, ma anche aperto sensibilmente alle “virtualità creative” dell’interpretazione giuridica (che, accanto alla tradizionale funzione della razionalizzazione dello *ius positum* per ricondurlo a sistema, persegue l’obiettivo di realizzare la miglior tutela possibile degli interessi concreti della collettività)²⁶.

Nella seconda sezione del capitolo, quella concepita sincronicamente, della bibliografia orlandiana viene condotta un’analisi evidentemente rapsodica-eseplificativa. In alcuni casi mediante cenni fugaci, in altri con riflessioni più approfondite, vengono passati in rassegna quegli scritti, discorsi ed interventi (anche di natura politica) che, ad avviso di Teotonico, pur non essendo espressamente dedicati a questioni metodologiche, tuttavia risultano comunque utili a chiarire meglio la posizione del padre della giuspubblicistica italiana su questo specifico punto, nonché ad apprezzarne il pensiero nella sua globalità²⁷. L’attenzione cade, in modo particolare, sul tema della c.d. «ingerenza sociale dello Stato». In proposito, si evidenzia come Orlando, apprezzandone la finalizzazione all’accrescimento del benessere generale (cioè di tutte le classi sociali)²⁸, si sia sempre rifiutato non solo di negare od ostacolare la possibilità di tale ingerenza ma anche di concepirla riduttivamente a «male necessario». Egli, al contrario, l’ha incisivamente qualificata come «fenomeno grandioso ed inarrestabile», che non può non intercettare l’interesse anche dello studioso di scienze giuridiche (oltre che quello di scienze politiche, economiche o, più in generali sociali) a motivo, innanzitutto, dell’articolata legislazione e della capillare organizzazione amministrativa di cui essa ha bisogno per assicurare, con continuità ed efficienza, le prestazioni sociali alla cittadinanza²⁹. Sempre in prospettiva orlandiana, costituirebbero, poi, altre ragioni capaci di attrarre il tema dell’interventismo pubblico nell’orbita del diritto (costituzionale e quello amministrativo in particolare) tanto l’inevitabile limitazione che esso spesso produce alle libertà individuali (come nel caso dell’istruzione obbligatoria o del lavoro minorile), quanto l’eventuale coinvolgimento di più apparati burocratici (anche territorialmente diversi) i cui rapporti richiedano di essere giuridicamente regolati³⁰.

²⁵ Cfr. V. TEOTONICO, *op. cit.*, 121 ss.

²⁶ *Ivi*, 138.

²⁷ *Ivi*, 142. Teotonico, peraltro, sottolinea come sia stato lo stesso Orlando, in più occasioni (cfr., tra gli altri suoi lavori, *Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885* (1925), e *Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all’opera di Santi Romano* (1939), entrambi in V.E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, cit., rispettivamente 23 ss. e 39 ss.), a chiarire che «la maniera migliore per far comprendere e accettare un indirizzo metodico è l’esempio, dimostrandone la validità, al di là di schemi teorici e dichiarazioni programmatiche, con l’attuazione pratica e con i modelli effettivamente prodotti».

²⁸ ... nella misura in cui essa è funzionale sia agli strati proletari, i quali, dai servizi resi dalle autorità pubbliche, riescono a ottenere soddisfazione di molteplici bisogni della propria vita, sia alle classi abbienti, che, grazie ai medesimi servizi, riescono anche ad evitare, o comunque a contenere, l’inasprimento della protesta marxista.

²⁹ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 171 ss., spec. 180 e 182.

³⁰ *Ibidem*.

Nell'ultimo paragrafo, si cerca – con un'accurata analisi tanto della dottrina tedesca quanto di quella anglosassone, rievocata in tante opere del maestro siciliano – di rimuovere un ulteriore equivoco di fondo, piuttosto diffuso e fortemente condizionante i giudizi meno lusinghieri sulla figura e la personalità di Orlando: si tratta di quel suo preteso germanismo di stampo autoritario e formalistico che, specie per molti studiosi contemporanei, ne contrassegnerebbe, assieme alla dottrina scientifica, anche il pensiero politico. A Teotonico, in realtà, Orlando appare soprattutto un «anglofilo», come dimostrerebbe, a tacer d'altro, l'interesse che coltiva per la storia costituzionale d'oltremarina (nella quale si sono impedito le peggiori conseguenze del feudalesimo, nonché lo strapotere dei Comuni, e si sono, altresì, neutralizzati i tentativi di sovvertimento assolutistico della Corona), l'ammirazione che prova per la forma di governo di Gabinetto (e il sistema politico tendenzialmente bipartitico su cui si fonda), l'importanza che attribuisce ai precedenti (siano essi parlamentari o giurisprudenziali), la predilezione che dimostra per le Costituzioni consuetudinarie (o, comunque, non rigide) e, per converso, la diffidenza che nutre verso la giustizia costituzionale (e, di conseguenza, verso un sistema di risoluzione dei conflitti istituzionali non rimessa ad accordi o compromessi tra gli organi coinvolti)³¹.

Nel capitolo III, al fine di completare l'indagine "a tutto tondo" della figura di Vittorio Emanuele Orlando e di ricostruirne nel modo più fedele possibile lo statuto teorico, il campo d'indagine viene esteso dalla sua opera scientifica alla sua storia personale. La sua multiforme personalità viene fatta affiorare anche attraverso le testimonianze di coloro che hanno lavorato al suo fianco, partecipato alle sue lezioni, ascoltato le sue arringhe, i suoi discorsi parlamentari ed extraparlamentari e persino avuto rapporti epistolari o incontri privati con lui. Anche in questo caso, per chiarezza espositiva, l'autore ricorre alla suddivisione in due sezioni, la prima dedicata a «*L'accademico e l'uomo di cultura*», l'altra a «*L'avvocato e l'uomo di Stato*».

Nella prima sezione viene posto in rilievo come l'uomo-guida della scuola giuridica nazionale, contrariamente a quanto di norma viene ricordato oggi, si sia rivelato, se non proprio ecumenico, quantomeno sempre abbastanza tollerante, mai, comunque, esasperatamente selettivo ed intransigente. Ciò risulterebbe dimostrato, per un verso, dalle sue imprese culturali, a cui avrebbero partecipato tanti esponenti di scuole diverse dalla sua, quando non avverse ad essa; e, per altro verso, dalla stessa conformazione del gruppo degli orlandiani, in cui si sarebbe registrata una grande «varietà di posizioni teoriche e di itinerari di vita»³². Teotonico, in questo modo, giunge a sollevare circostanziate obiezioni alla tesi che, scorgendo in Orlando il «padre-padrone» del diritto costituzionale e del diritto amministrativo italiani, gli imputa la

³¹ Ivi, 185 ss.

³² Ivi, 201 ss.

responsabilità di aver realizzato «da un lato, una ferrea organizzazione degli studi e della cultura giuridica ufficiale, dall'altro, un pieno controllo dell'accademia»³³.

Il nostro autore, per confutare tale impostazione dottrinale, ricostruisce, minuziosamente, il ruolo giocato da Orlando quale promotore ed organizzatore di tante imprese scientifico-culturali (non solo in ambito giuridico) e come protagonista (mai, del resto, unico ed assoluto) dei meccanismi di riproduzione accademica per le materie giuspubblicistiche, pervenendo, tra le altre, alla conclusione che «la purificazione della scienza giuspubblicistica italiana da elementi estranei»³⁴ – che peraltro il celebre giuspubblicista non avrebbe mai interpretato in modo radicale – sia stata solo un aspetto della sua originaria proposta metodologica. L'altro aspetto, magari meno percepito nella letteratura successiva, ma probabilmente ancora più rilevante, è l'attribuzione di un ruolo nel nuovo Stato unitario italiano ad una classe di «studiosi-patrioti»³⁵, i quali hanno bensì avuto alcuni tratti comuni, ma senza giungere a soffocare o disconoscere le proprie peculiari individualità.

Per giustificare i propri assunti sull'Orlando accademico e uomo di cultura, Teotonico rammenta anche le significative riflessioni, tra gli altri, sia di Vezio Crisafulli che di Amedeo Giannini. Secondo il primo il giurista palermitano, ha garantito costantemente un rapporto dialettico all'interno della propria scuola; non ha mai consentito, quindi, che si trasformasse in «una gretta chiesuola scientifica o peggio accademica, in cui i migliori sono soltanto i più zelanti ripetitori»; e, indefinitiva, l'ha sempre intesa e fatta vivere «come *concordia discors*, come sviluppo, progresso e arricchimento continuo»³⁶. Per il secondo, «l'amore» per i discepoli non lo ha condotto «mai a quei furori di parrocchietta che inducono talora i maestri a far valere oltre i limiti dell'onesto i propri discepoli, specialmente nei concorsi universitari, nei quali si [... è mostrato] giudice equanime e spassionato, dominato, come [...] sempre, da un senso chisciottesco e di cavalleria, ancor vivo nei siciliani di buona razza»³⁷.

In questa parte del volume, dunque, si ricava un Orlando non solo grande scienziato, massimo esponente e vigoroso restauratore del diritto pubblico italiano (così come, del resto, si potrebbe dire di diversi illustri studiosi del tempo in altre branche del sapere giuridico). Emerge una generosa e poliedrica personalità, insuscettibile, perciò, di esaurirsi nel semplice ruolo di caposcuola (a prescindere da quanto prestigiosamente e proficuamente esso possa essere stato svolto). Si rimarca, infatti,

³³ Ivi, 242. La tesi su riportata è sostenuta, *ex aliis*, da G. AZZARITI, *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato*, in *Dem. dir.*, 2011, n. 1-2, 120 e 129, da cui sono tratte le espressioni citate.

³⁴ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 293.

³⁵ L'espressione utilizzata nel libro di Teotonico si riferisce a S. CASSESE, *Oreste Ranalletti e il suo tempo*, in *Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, 1994, 2678.

³⁶ V., più precisamente, V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Annali triestini*, serie IV, vol. VII, sez. 1^a, *Giurisprudenza, economia e lettere*, 1953, 32, citato nel volume a p. 245.

³⁷ Si rinvia ad A. GIANNINI, *Profili di uomini politici*, Della Rocca, Firenze, 1939, 324 ss., richiamato dall'A. a p. 293.

come egli abbia indossato – già da giovane docente, senza alcuna Scuola di provenienza, e poi mai dismesso, neppure quando assorbito dai gravosi impegni istituzionali – i panni del vero maestro, quello con la “M” maiuscola: Orlando sarebbe riuscito ad incarnare la figura del consigliere fidato, del mentore instancabile, del formatore efficace, del trascinatore coinvolgente e rassicurante, della guida molto più rispettata che temuta, del *leader* assai più autorevole che autoritario³⁸. Lungi dall'imporre «forme di maniera o modelli» di carattere vincolante, avrebbe permesso «ad ogni studioso di mantenere la propria figura professionale»³⁹. Né si sarebbe comportato come un abile «burattinaio», che manovra abilmente i personaggi da mandare in scena, ma, piuttosto, avrebbe svolto una funzione equiparabile a quella di un «direttore di orchestra», il quale conduce sapientemente un gruppo armonizzando ed esaltando le peculiari virtù di ciascun componente⁴⁰.

Nella seconda sezione di quest'ultimo capitolo, l'autore si occupa dell'Orlando avvocato e uomo di Stato, analizzando approfonditamente, a tratti, forse, finanche puntigliosamente, questi altri aspetti della sua lunga e complessa esistenza.

In primo luogo, viene analizzato, anzi esaltato, il valore assegnato da Orlando all'avvocatura. Egli avrebbe avuto nella toga l'abito che più gli si sarebbe attagliato. Ed, infatti, viene innanzitutto riferito di come Orlando abbia iniziato a frequentare lo studio paterno prima ancora di diplomarsi e abbia poi continuato a patrocinare cause in Cassazione fino a qualche giorno prima di morire; viene anche constatato come abbia ritenuto di aver imparato «dalla “gente del foro”, ancor prima e molto meglio che dalla “gente dell'accademia”, riconoscendo tra quella e non tra questa, i [suoi] veri maestri»; e viene infine messo particolarmente in risalto come abbia sempre vissuto la “libera” professione nel senso più ampio ed alto possibile, cioè alla stregua di una «missione» per difendere la libertà e la giustizia, contro chiunque le abbia volute conculcare, anche nei frangenti più bui e difficili della nostra storia nazionale⁴¹.

Ma, oltre tutti questi aspetti, viene messo in luce come l'esercizio dell'avvocatura rappresenti per Orlando il miglior contesto entro cui plasmare adeguatamente gli aspiranti giuristi e verificare quella saldatura tra teoria e prassi, da lui costantemente propugnata, fin dai tempi della prolusione palermitana: l'avvocato, come egli stesso fa notare, per *habitus mentis* e per esigenze di lavoro, deve permanentemente confrontarsi con la società e i suoi bisogni, nella consapevolezza che il diritto nasce sempre dai fatti e altro non è che «vita vissuta»⁴². In altri termini, in ottica orlandiana, quella dell'uomo

³⁸ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 214 ss.

³⁹ In questo caso il riferimento (p. 232) è a O. RANELLETTI, *Vittorio Emanuele Orlando (nel compimento dell'ottantesimo anno di età)* (1942), in ID., *Scritti giuridici scelti*, vol. I, *Lo Stato*, Jovene, Napoli, 1992, 543.

⁴⁰ Per più specifici riferimenti in tal senso, cfr. V. TEOTONICO, *op. cit.*, 235.

⁴¹ Ivi, 299 ss. e 305, tratto da O. RANELLETTI, *Vittorio Emanuele Orlando nel Suo pensiero e nella Sua opera*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1954, 284.

⁴² L'espressione richiamata nel libro in esame (299), si rinviene in V.E. ORLANDO, *L'elogio dell'avvocatura e le riforme istituzionali* (16 maggio 1914), in ID., *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, cit., 296.

di legge sarebbe «un'arte», che, per un verso, si impara non tanto attraverso formule toriche quanto con il senso pratico e l'esercizio continuo⁴³; e, per altro verso, implica un complesso lavoro di interpretazione, che non si limita semplicemente a «tradurre una lingua ignota in una più comprensibile», ma che comporta anche una stringente necessità di continua interposizione e conciliazione, in particolare tra ciò che viene formalmente prescritto dai poteri normativi e ciò che «è "giuridicamente" sentito nella coscienza collettiva»⁴⁴.

Ecco, allora, perché egli è stato suggestivamente definito un «clinico del diritto»: proprio perché ha coltivato il diritto anche al di fuori del campo universitario, riuscendo, con singolare maestria, a mettere «d'accordo la legge con il fatto, l'astratto con il concreto»⁴⁵ e dando, così, esempio di come si possa sviluppare «una visione della realtà giuridica che abbraccia tutta la vita nella sua assolutezza»⁴⁶.

Per completare la descrizione "a trecentosessanta gradi" della figura di Vittorio Emanuele Orlando, infine, l'autore delinea l'attività che egli ha prestato a vario titolo e in fasi ben distinte al servizio delle istituzioni nazionali⁴⁷, esaminandola sotto quegli specifici profili che hanno suscitato le censure più sferzanti da parte delle generazioni successive di studiosi⁴⁸.

Con una narrazione tanto appassionata quanto meticolosa (che, talvolta, sembra sfociare anche in qualche eccesso aneddotico), viene rimarcato, come, in definitiva, sull'Orlando statista, come sull'Orlando giurista, i ricordi dei più risultino alquanto sfocati o parziali e le conseguenti valutazioni non sempre (per non dire quasi mai) congruenti con gli effettivi atti e moventi della sua opera. Invero, ad avviso di Teotonico, la lunga e assai variegata attività istituzionale del caposcuola siciliano confermerebbe, ancora una volta, oltre la centralità da Costui attribuita alla dimensione pratica del diritto che ha insegnato all'università (e che trova nella politica attiva, al contempo, una eccezionale fonte di ispirazione e un adeguato banco di prova), il

⁴³ L'A. riporta (298) a tal proposito quanto rilevato in V.E. ORLANDO, *Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all'opera di Santi Romano*, cit., 41.

⁴⁴ Così V. TEOTONICO, *op. cit.*, 299 s., il quale, a sua volta rimanda a V.E. ORLANDO, *L'elogio dell'avvocatura e le riforme istituzionali* (1914), in ID., *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, Giuffrè, Milano, 1940, 296 ss.

⁴⁵ Così F. CARNELUTTI, *Diritto, Arte, Patria nella vita di Vittorio Emanuele Orlando*, estratto da *Il diritto pubblico della Regione siciliana*, gennaio-aprile 1954, fasc. 1, 4, (p. 301).

⁴⁶ Così S. ALLOGGIO, *Vittorio Emanuele Orlando*, Sabina, Napoli, 1928, 22, richiamato da V. TEOTONICO, *op. cit.*, 305.

⁴⁷ ... sospese solo durante il regime poiché il giurista, per essere coinvolto direttamente nel governo del Paese, ha sempre ritenuto indispensabili condizioni minime di democrazia e di libertà.

⁴⁸ L'A. (pp. 307 ss.) opera una suddivisione in quattro gruppi dei giudizi negativi espressi su Orlando servitore dello Stato. Innanzitutto, Egli è stato spesso considerato come «un campione di quella classe dirigente elitaria, distante, se non completamente avulsa, dal complesso e variamente popolato mondo "extraborghese"». Un secondo ordine di censure attiene alla inadeguatezza, o comunque «miopia», in politica estera, nonché nella visione europeista dell'evoluzione dell'ordinamento italiano. In terzo luogo, gli sono state spesso addebitate sia una certa aderenza con un elettorato mafioso sia, e soprattutto, una forte «compromissione» con il regime fascista. Infine, vi sono le censure riguardanti la sua «partecipazione in una sorta di posizione di nostalgica retroguardia ai lavori prima della Consulta nazionale e poi, in particolare, dell'Assemblea costituente».

carisma eccezionale e travolgente di cui è dotato (in quanto fondato, da una parte, su «una volontà, una tempra morale e un intelletto di altissima capacità»⁴⁹ e, dall'altra parte, da una nettissima propensione alla sintesi e al temperamento tra interessi e posizioni ideologiche in contrapposizione⁵⁰), nonché quella straordinaria attitudine a precorrere i tempi che ha sovente manifestato nell'elaborazione scientifica (basti pensare che se, già tra fine Ottocento ed inizio Novecento, alle sue prime esperienze sui banchi della Camera dei deputati, anche contro lo schieramento liberale a cui apparteneva, ebbe sia a sostenere apertamente l'approvazione della prima legge italiana sugli infortuni di lavoro che a difendere la legittimità dello sciopero come strumento di lotta operaia, molto tempo dopo, in Assemblea costituente, ha modo di esporre le difficoltà di garantire finanziariamente i nuovi diritti sociali, di delineare le probabilità di degenerazione partitico-assembleare della forma di governo parlamentare, nonché di segnalare i gravissimi riflessi sull'equilibrio di bilancio rivenienti dall'istituzione delle Regioni⁵¹).

In altri termini – quelli che il nostro Autore mutua da uno dei più affezionati allievi di Orlando – la sua esperienza politica, fungendo da «criterio direttivo», quasi da «principio di ermeneutica», chiarisce, più e meglio di qualsiasi altro riscontro meramente teorico, il senso più autentico della sua produzione bibliografica⁵².

3. La ricerca condotta, in buona sostanza, dapprima propone un'ampia, meditata e, per così dire, non convenzionale lettura di molti scritti *di* e *su* Orlando; e poi offre una accurata selezione ed una ragionata ricostruzione di alcune vicende, più o meno note, della sua lunga, multiforme, impegnatissima esistenza. E, indugiando molto, talvolta forse eccessivamente, su taluni aspetti di quest'ultima, sembra, in definitiva, portare a compimento il pur ambizioso tentativo, annunciato nelle pagine introduttive, di superare molti stereotipi formati intorno al magistero scientifico-accademico e dell'opera politico-istituzionale del giurista palermitano.

Ad ogni modo, l'aver rimesso in discussione, mediante elementi testuali aggiuntivi e percorsi argomentativi alternativi, una serie di convinzioni diffuse e radicate, intorno al (ri)fondatore della scienza giuspubblicistica italiana, non costituisce solo un'operazione di riabilitazione della sua figura e, quindi, di ripristino di

⁴⁹ Il giudizio su Vittorio Emanuele Orlando, come ricorda l'A. (11), è espresso da G. GRONCHI, *Commemorazione di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Discussioni* (seduta di martedì 2 dicembre 1952), 43071.

⁵⁰ Il che, sembra renderlo sempre largamente immune da forme di radicalismo e autoritarismo e, proprio per questo, mai, o quasi, incline – come invece molto spesso gli è capitato di constatare tanto a destra quanto a sinistra – a «demonizzare o marginalizzare gli avversari politici»: V. TEOTONICO, *op. cit.*, 313.

⁵¹ *Ivi*, 309, 315; V. TEOTONICO, *op. cit.*, 313.

⁵² G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando (1952-1953)*, in *Id.*, *Opere*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1959, 381, dal nostro scrittore rievocato a p. 35 del suo volume.

determinate verità storiografiche⁵³. Di certo, si è avvertita la necessità, prioritaria, di restituire ad Orlando «il rispetto storico» che si è guadagnato come vecchio «Padre nobile della vita italiana». Tale restituzione, però, per quanto doverosa, non è stata considerata fine a sé stessa, bensì – ed è questo, probabilmente, l'aspetto più caratterizzante l'intero contenuto del volume – funzionale anche a giustificare il riconoscimento di una «forza “attuale”» alla dottrina orlandiana, che, specie nei suoi profili metodologici, si rilevarebbe in grado di offrire importanti punti di riferimento al ceto dei giuristi (nonché a quello dei politici) di oggi⁵⁴.

Teotonico, infatti, ritorna sulla sterminata e composita bibliografia orlandiana (spesso riuscendo a scovare o rispolverare scritti minori o dimenticati), per cercare di dimostrare come diverse tematiche che il maestro ha trattato, unitamente alle modalità con cui si è approcciato alle stesse, risultino di frequente non molto distanti, se non del tutto simili, a quelle che impegnano e caratterizzano l'odierna letteratura (paradossalmente, anche quella più caustica nei suoi confronti). E ripercorre con attenzione molti complicati, e spesso anche tormentati, passaggi politico-costituzionali personalmente vissuti (perlopiù come protagonista) e raffinatamente descritti (come giurista e, più in generale, come uomo di cultura) da Orlando, sforzandosi di mostrare le analogie, o comunque i legami, esistenti tra essi e la «turbolenza del Diritto dello Stato» contemporaneo⁵⁵.

Tuttavia, anche allo scopo di non trasformare la propria indagine scientifica sul pensiero e sull'opera dell'insigne giurista palermitano in una sorta di racconto “agiografico”, opportunamente l'autore non sottace come dall'insegnamento di Orlando emergano, accanto ai tanti elementi ancora vitali e, sia pure *mutatis mutandis*, largamente riproponibili, altri definitivamente superati o, quantomeno, difficilmente accettabili al tempo presente; né nasconde che, nella sua storia extra-accademica, si possano scorgere, oltre a molte luci, anche talune ombre. Teotonico, infatti, sostiene che il giurista siciliano, in ragione, altresì, della sua già rammentata “anglofilia”, si sia sempre mostrato non solo nettamente contrario all'irrigidimento del procedimento di revisione costituzionale (che avrebbe ingessato il potere legislativo) e all'istituzione di un giudice costituzionale *ad hoc* (che sarebbe stato di fatto un organo “supersovrano” rispetto agli altri poteri dello Stato), ma anche fedele alla Corona (fino al punto di criticare aspramente la figura e i poteri del Presidente della Repubblica) e legato all'idea di un ordinamento nazionale composito basato su ampie autonomie locali (piuttosto che regionali). E non manca neppure di ricordare come Orlando, per un verso, prima di divenirne uno strenuo oppositore, sia stato uno autorevole, per quanto moderato, fiancheggiatore del fascismo (alla stessa stregua di una vasta schiera di intellettuali

⁵³ ... ammesso che, in storiografia come in tanti altri ambiti di disciplinari, si possa effettivamente parlare di verità (definitive ed incontestabili), e non, piuttosto, di interpretazioni più o meno persuasive (e, comunque, sempre provvisorie e rivedibili).

⁵⁴ Cfr. V. TEOTONICO, *op. loc. ult. cit.*, 26, e A. GIANNINI, *op. cit.*, 318, da cui vengono tratte le espressioni virgolettate nel testo.

⁵⁵ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 21.

italiani abbagliati dalla prospettiva di pacificazione sociale e politica del Paese che l'ascesa di Mussolini sembrava portare con sé) e, per altro verso, in materia di politica estera (specie al tavolo della pace dopo il primo conflitto mondiale), non abbia sicuramente agito con la stessa abilità avuta in molti altri momenti (come, ad esempio, nella vittoriosa conduzione di quello stesso conflitto al capo del Governo del Paese).

Orbene, senza minimamente trascurare tutto questo, ricordare la sua opera, ricostruire il suo pensiero serve «a far emergere la personalità di uno studioso e, più in generale, di un uomo, che, pur tra alcuni errori, ripensamenti o, se si vuole, contraddizioni, [... è riuscito] ad avvertire chiaramente i problemi della propria epoca e, persino, a preconizzarne non pochi di quelle a venire, proprio perché, perlopiù rinunciando ad utilizzare rigidi schemi precostituiti, si [... è sforzato] costantemente di mantenere il senso del tempo, del suo trascorrere, della sua influenza sulla società, sulla cultura e sulle istituzioni il rispetto storico»⁵⁶.

Teotonico, sottolinea come diversi postulati scientifici di matrice orlandiana restino – per chi li intenda, senza preconcetti, nel loro senso più genuino e, eventualmente, con gli adattamenti di contesto richiesti – utilizzabili per spiegare (quando non addirittura per governarle) molte dinamiche istituzionali odierne. Queste ultime, per vero, laddove registrano un grave disordine ed una evidente provvisorietà in grado di far spesso premio sulla razionalità delle scelte normative e la stabilità ordinamentale, gli sembrano, di per sé, rievocare le stesse esigenze, profondamente sentite dal caposcuola siciliano, di continuo adattamento dell'astratta dimensione giuridica alla effettiva realtà umana; gli sembrano, cioè, rimettere, nuovamente e pienamente, in gioco il c.d. “metodo giuridico”, il quale, come ha puntualmente chiarito Carlo Esposito, andrebbe, in ogni tempo e circostanza, apprezzato perlomeno sotto un triplice ordine di motivazioni: esso «contribuisce al consolidamento delle regole in istituti, rende possibile la migliore applicazione degli uni e delle altre, infine dovrebbe impedire che la regolamentazione legale degli istituti contrasti con la natura dell'istituto regolato»⁵⁷.

A questo punto appare piuttosto chiaro il *messaggio* che Vittorio Teotonico ha voluto ribadire completando i suoi studi su Orlando⁵⁸. Lo studioso di diritto (pubblico in particolare) rinuncia alla propria missione e sconfessa la propria essenza sia quando si comporta da “intellettuale *snob*”, chiuso nella sua torre d'avorio, compiaciuto delle tesi che egli stesso sillogisticamente elucubra al di fuori dall'effettività dei bisogni e dei rapporti sociali, sia quando riveste il ruolo di “giurista di regime”, obbligato a

⁵⁶ V. TEOTONICO, *op. cit.*, 36.

⁵⁷ C. ESPOSITO, *La dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, *op. cit.*, 90, dal nostro A. citato a p. 366.

⁵⁸ Il volume qui recensito, in effetti, sembra riprendere diversi spunti e suggestioni già presenti in altri saggi a firma del medesimo Teotonico, tra cui si segnalano *Riflessioni sulle transizioni. Contributo allo studio dei mutamenti costituzionali*, in *Rivista AIC*, n. 3/2014, spec. par. 4, e *La scienza giuridica tra esigenze di innovazione e continuità costituzionale*, *ivi*, n. 2/2016, *passim*.

giustificare ogni scelta, anche la più arbitraria, operata dal sovrano di turno⁵⁹. Tuttora, invece, proprio sulle orme lasciate dal rifondatore della scienza giuspubblicista italiana, dovrebbe seguire, da una parte, a reputare i propri ragionamenti e le proprie soluzioni come mere «impalcature» provvisorie, che prima o poi andranno rimosse, per far posto ad altre più idonee a servire alla edificazione del sistema, e, dall'altra parte, a tenere un atteggiamento critico nei confronti dello *ius positum*, accettando in modo sempre contenuto e controllato le innovazioni ordinamentali introdotte da chi è, in modo altrettanto provvisorio, al potere⁶⁰.

Dunque, solo così, procedendo più per «rassegnati dubbi» che per «facili certezze», nonché rimanendo all'erta rispetto ai tanti «avvisi» che il passato è sempre in grado di inviare al presente⁶¹, l'autore riesce ad intravedere una possibilità che anche quella nostra possa essere, come lo è stata quella di Orlando, «l'epoca dei giuristi»⁶².

⁵⁹ Anche, se non soprattutto, per questo – ossia per l'impossibilità del ceto dei giuristi di esprimere il proprio motivato dissenso in merito agli interventi effettuati dai poteri costituiti contro la natura dei principi e degli istituti giuridici – quell'iniziale apertura di credito al fascismo, operata da Orlando, si sarebbe ben presto tramutata non solo in ferma opposizione in ambito politico-istituzionale, ma anche in tenace resistenza sul piano scientifico-metodologico: V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione*, cit., 18 s., 81 ss., 255 s., 280 e 366.

⁶⁰ *Id.*, *passim*, ma spec. 32 e 360 e 365 s.

⁶¹ V. TEOTONICO, *op. ult. cit.*, 10.

⁶² *Ivi*, 374.